MISURE URGENTI PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. 1-bis. A seguito della verifica di cui al comma l il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti. 2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantita', sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonche' alla restituzione , entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in piu', con gli interessi legali maturati. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo

di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1998, non più in vigore dal 31 maggio 2003 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-gli-accertamenti-in-materia-di-produzione-lattiera/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-l-28-marzo-2003-n-49-convertito-con/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it